

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 7 luglio 2016, n. 129

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Istituto Scolastico Comprensivo G. Rodari. Ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet. Proposta di Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano.". Autorità procedente: Comune di Palagiano.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

Premesso che:

il Comune di Palagiano in data 07.05.2016, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al "*Istituto Scolastico Comprensivo G.*

Rodari. Ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet. Proposta di Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano.”,

- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di *Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano. Istituto Scolastico Comprensivo G. Rodari. Ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet.* (Deliberazione della Giunta Municipale del 30.12.2015 n. 128);
 - Attestazione del Responsabile del Settore Tecnico del comune di Palagiano, ing. Giuseppe Iannucci, relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del regolamento regionale n.18/2013 (prot. n. 5014 del 12.04.2016);
 - F_114765_Relazione Tecnica.pdf;
 - F_114771_Tav 1.pdf;
 - F_114777_Tav 2.pdf;
 - F_114783_Tav 3.pdf;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Palagiano provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il punto VIII) lettera a) dell'art. 7, comma 7.2;
- In data 07.05.2016 la Regione Puglia – Sezione Ecologia:
- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale:
<http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione “VAS-Servizi online”;
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_5643 del 07.05.2016 con cui si comunicava al Comune di Palagiano – Settore Tecnico la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- Con nota prot. n. AOO_089_6801 del 04.06.2016 la Regione Puglia-Sezione Ecologia comunicava al Comune di Fasano l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 6801/2016) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Assetto del Territorio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il comune di Palagiano;
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio VAS della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Settore Tecnico del comune di Fasano, ing. Giuseppe Iannucci, con nota prot. n. 5014 del 12.04.2016, acquisita dalla Sezione Ecologia al prot. n. AOO_089_5642 del 07.05.2016, in cui si riporta:

“*Omissis...*”

Premessa

Il presente documento è finalizzato a supportare l'applicazione dell'art.7 del RR n. 18/2013, ovvero l'avvio della “Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS” per la Proposta di Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano, finalizzata all'ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet dell'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”.

Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo G. Rodari ha più volte evidenziato la necessità di un ampliamento del Plesso scolastico ubicato in via Bachelet, al fine di accorpate in un edificio scolastico le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Detta istanza è stata veicolata anche da parte di numerosi genitori di bambini frequentanti il suddetto Istituto Comprensivo.

In adiacenza al predetto plesso scolastico, ubicato sotto il profilo urbanistico nell'ex Piano di Zona di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, sono ubicati n.2 lotti edificabili di proprietà comunale, distinti in catasto con particelle 764, 765 del foglio 23 ed aventi estensione complessiva 2924,00metri quadri. Su tali lotti, destinati dal predetto piano alla realizzazioni di edifici di Edilizia Residenziale Popolare, pur essendo decorso il termine di validità del Piano di Zona "167", ai sensi dell'art. 17 della L.V. 17.08.1942 n. 1150, è consentita l'edificazione di nuovi edifici nel rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Considerato che l'estensione e l'ubicazione dei predetti suoli appare idonea alla realizzazione dell'ampliamento dell'edificio scolastico perseguito, e che la destinazione urbanistica degli stessi è oggi "Aree destinate alla edificazione di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica", l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla scrivente di redigere gli elaborati tecnici necessari

alla proposizione di una Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56.

Destinazione Urbanistica Attuale

L'edificazione sulle particelle è attualmente disciplinata dal Programma di Fabbricazione Variante allo stesso ed annesso Regolamento Edilizio vigente - Variante al Programma di Fabbricazione per l'adeguamento del Piano di Zona ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/1977 - Variante al Piano di Zona - comparto n. 1 approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1864 del 26/7/1977; con osservanza di quanto riportato nella relazione n. 3252 in data 4/12/1979 del Settore Urb. Regionale e delibera di G.R. n. 400 del 28/01/1980. Stante l'intervenuta inefficacia del Piano di zona ex L. 167 le relative prescrizioni restano valide limitatamente a quanto stabilito dall'art. 17 della L.U. 17.08.1942 n. 1150.

"Omissis"

Regime Vincolistico

Sulle aree de quo non insistono vincoli da P.P.T.R. e P.A.I., SIC o ZPS.

Nuova destinazione Urbanistica proposta

La nuova destinazione urbanistica proposta è "Aree per l'insediamento di edifici scolastici".

"Omissis"

Considerazioni in ordine alla non assoggettabilità alla procedura di VAS.

In relazione all'oggetto, con la presente si attesta che l'intervento così come prospettato è riconducibile alla seguente tipologia di cui all'art. 7 del R.R. n.18/2013:

"Art. 7.2. Comma a). VIII modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;"

Si richiede pertanto l'esclusione dalla procedura di V.A.S. per la variante urbanistica così come prospettata.

Il presente documento viene pubblicato all'Albo pretori o on-line del Comune di Palagianò per 30

giorni ai fini della pubblicizzazione, e viene trasmesso all'Autorità Competente con le modalità previste dal art. 7.4 del R.R. 18/2013.

Rilevato che:

Con Deliberazione n. 128 del 30.12.2016, avente oggetto: Istituto Scolastico Comprensivo G. Rodari. Ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet. Proposta di Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del

Comune di Palagiano.”, la Giunta Municipale di Palagiano

“Omissis”

Premesso che il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo G. Rodari ha più volte evidenziato la necessità di un ampliamento del Plesso scolastico ubicato in via Bachelet, al fine di accorpate in un edificio scolastico le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Che detta istanza è stata veicolata anche da parte di numerosi genitori di bambini frequentanti il suddetto Istituto Comprensivo.

Considerato che in adiacenza al predetto plesso scolastico, ubicato sotto il profilo urbanistico nell’ex Piano di Zona di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, sono ubicati n.2 lotti edificabili di proprietà comunale, distinti in catasto con particelle 764, 765 del foglio 23 ed aventi estensione complessiva 2924,00 metri quadri.

Che su detti lotti, destinati dal predetto piano alla realizzazioni di edifici di Edilizia Residenziale Popolare, pur essendo decorso il termine di validità del Piano di Zona “167”, ai sensi dell’art. 17 della L.U. 17.08.1942 n. 1150, è consentita l’edificazione di nuovi edifici nel rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ritenuto pertanto prevalente l’interesse della collettività alla realizzazione di un ampliamento del plesso scolastico di cui sopra, per le ragioni sopra esplicitate, rispetto alla possibilità di realizzare degli edifici di E.R.P. sui suoli indicati o di alienare gli stessi a prezzo di mercato.

Visto l’art. 55 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56:

“[...] Fino all’adozione ed approvazione del piano regolatore generale di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards, ai sensi dell’art. 5, punto d) della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979. [...]”

Visto l’art.20 comma 3 della L.R. 20/2001:

“Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale. “

Vista la Circolare n.1/2005 del Settore Urbanistica e Territorio della Regione Puglia:“[...] la procedura di variante “parziale” per i “vecchi” strumenti urbanistici (P.R.G. o P.d.F.), che il comma 4 dell’art. 20 della l.r. n. 20/2001 assoggetta alla “vigente” legislazione regionale e statale, non può essere attinta dagli artt. 11 e 12 della medesima l.r. n. 20/2001 e quindi deve necessariamente essere desunta dalla l.r. n. 56/1980, così come successivamente modificata.”

Visto l’art. 16 della L.R. 56/1980, il quale prescrive tra l’altro che l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale, è demandata al Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale.

Ritenuto pertanto di dover proporre al Consiglio Comunale l’adozione di apposita variante allo strumento urbanistico finalizzata alla modificazione della destinazione urbanistica delle particelle 764, 765 del foglio 23 da “aree destinate alla edificazione di edifici di E.R.P.” ad “aree per l’insediamento di edifici scolastici”.

Visti gli elaborati tecnici allegati alla atti:

1. Relazione Tecnica
2. Stralcio PDZ 167
3. Stralcio aerofotogrammetrico
4. Stralcio Catastale con individuazione dell’area oggetto di variante.

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. *di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportata;*
2. *di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, l'adozione della variante urbanistica al Piano di Fabbricazione Vigente riguardante le particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano, da "Aree destinate alla edificazione di edifici di E.R.P." ad "Aree per l'insediamento di edifici scolastici", così come riportata negli allegati elaborati tecnici:*
 - 1 *Relazione tecnica*
 - 2 *Stralcio PDF vigente*
 - 3 *Stralcio aerofotogrammetrico*
 - 4 *Stralci Catastale con individuazione dell'area oggetto di variante.*

VERIFICATO che, alla luce di quanto sopra, sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) punto VIII, del Regolamento regionale n. 18/2013, poiché come esplicitato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 30.12.2015 la variante al Piano di Fabbricazione vigente del Comune di Palagiano, è esclusivamente [...] *finalizzata alla modificazione della destinazione urbanistica delle particelle 764, 765 del foglio 23 da "aree destinate alla edificazione di edifici di E.R.P." ad "aree per l'insediamento degli edifici scolastici" [...], e, pertanto, non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;*

RITENUTO, sulla base di quanto su considerato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII, del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa alla **"Istituto Scolastico Comprensivo G. Rodari. Ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet. Proposta di Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano"**, demandando all'amministrazione comunale di Palagiano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento al Piano in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- **si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;**
- **non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA everifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;**

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di

quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la **"Proposta di Adozione Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 31.05.1980 n. 56, particelle 764, 765 del foglio 23 del Comune di Palagiano. Istituto Scolastico Comprensivo G. Rodari. Ampliamento Plesso Scolastico sito nel quartiere Bachelet."**;
- **di demandare** al Comune di Palagiano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS all'Autorità procedente – Comune di Palagiano;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Assetto del Territorio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia
ing. Giuseppe Tedeschi